



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Deliberazione del Direttore Generale n. del

OGGETTO:

**PARERI DELLA S.O. PROPONENTE EX ART. 4, 1° COMMA, L. 7.8.1990 N. 241
S.O.**

il Responsabile del Procedimento
artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241

Il Responsabile

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

approvata in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Approvazione contratto con Soggetto erogatore privato accreditato Rete Villa Igea e I Cedri Hospital relativamente alle attività degenziali presso la sede operativa sita in Acqui Terme dal 01.01.2017 al 30.06.2017

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

vista la DGR n. 40-1368 del 27/04/2015 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL";

vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR. – Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali – Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. – D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012 – D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 – Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

presa visione della proposta del Responsabile della Struttura Programmazione - Controllo - Sistema Informativo, qui di seguito riportata:

"Con Determina Dirigenziale Regione Piemonte n. 591 del 29.9.2016 è stata riconosciuta l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie degenziali al nuovo soggetto Rete "Villa Igea e I Cedri Hospital" con sede legale in Fara Novarese (NO), Largo Don Guanella, 1 a far data dall'1.1.2017 e fino al 31.12.2019;

con successiva Determina Dirigenziale Regione Piemonte n. 819 del 19.12.2016 è stato riconosciuto l'accREDITAMENTO in fascia A delle predette attività sanitarie degenziali autorizzate;

con D.G.R. n. 67-4540 del 29.12.2016 avente ad oggetto "Programmazione sanitaria 2017; tetti di spesa provvisori massimi per l'acquisto di prestazioni sanitarie erogate dal privato accreditato", la Regione Piemonte ha disposto di prorogare fino al termine del 30 giugno 2017 le disposizioni assunte con DD.GG.RR. n. 12-3730 del 27.7.2016, n. 13-3731 del 27.7.2016 e n. 72-4437 del 19.12.2016 in relazione ai tetti massimi di spesa ed ai criteri di revisione dei fabbisogni e conseguentemente fissare i tetti di spesa annuale massima di provvisorio riferimento negli importi riportati negli allegati A e B della medesima D.G.R. n. 67-4540/2016;

con la stessa D.G.R. n. 67-4540/2016 la Regione Piemonte ha disposto il rinvio della definitiva quantificazione della spesa annuale massima e dei criteri per la definizione dei tetti di spesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del S.S.R. da parte del privato accreditato al 30 giugno 2017;

la citata D.G.R. n. 67-4540 del 29.12.2016 ha attribuito all'Azienda Sanitaria ASL NO di Novara, nel cui ambito territoriale è posta la sede legale della nuova Rete "Villa Igea e I Cedri Hospital", la competenza economica in ordine al nuovo soggetto giuridico relativamente all'attività degenziale, mantenendo all'ASL AL pari competenza per l'attività svolta in regime ambulatoriale dalla struttura Villa Igea di Acqui Terme;

con comunicazione del 1 febbraio 2017 la Casa di Cura Villa Igea faceva richiesta alla Regione Piemonte in merito alla possibilità di fatturazione separata all'ASL di Novara e all'ASL di Alessandria con specifica distinzione tra i budget delle Case di Cura Villa Igea ed I Cedri Hospital, in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. 29.12.2016 n. 67-4540;

con comunicazione via mail del 08.02.2017 del Responsabile del Settore Controllo di Gestione e Monitoraggio Costi per Livelli di Assistenza delle ASR e Sistemi Informativi della Direzione Sanità - Regione Piemonte si confermava la possibilità per il soggetto di Rete di contrattualizzare separatamente le due sedi e, di conseguenza, di emettere fatture separate alle AASSLL AL e NO;

con nota in data 28.2.2017 il Presidente dell'Organo Comune della Soggetto Rete "Rete Ville Igea e I Cedri Hospital" formalizzava alla Regione Piemonte la richiesta di autorizzazione alla stipula di contratti e fatturazione separati alle AA.SS.LL. AL e NO;

con deliberazione n. 80 del 3 maggio 2017 l'ASL NO, accogliendo la richiesta presentata dal Soggetto giuridico "Rete Ville Igea e I Cedri Hospital" succitato, ha provveduto, tra l'altro, all'approvazione di apposito testo contrattuale con il citato soggetto giuridico relativamente all'erogazione per conto e carico del S.S.R. delle attività degenziali svolte dalla sede operativa sita in Fara Novarese per un importo pari a complessivi € 4.900.000,00;

con nota prot. n. 10603/AS1403A-010 dell'11.05.2017, la Responsabile del Settore Assistenza Specialistica ed Ospedaliera della Direzione Sanità della Regione Piemonte comunicava "Con riferimento alla contrattazione del soggetto Rete Villa Igea e I Cedri Hospital, si rappresenta che, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'approfondimento istruttorio, anche per la transitorietà dell'accreditamento ex D.G.R. n. 49-3449 del 6 giugno 2016, si ritiene di mantenere separata la contrattazione dei fabbisogni soddisfatti dalle due unità locali dell'erogatore con le ASL in indirizzo, e quindi, come in passato anche l'erogazione degli acconti, la fatturazione, la regolazione della mobilità, i controlli e quant'altro connesso".

con nota prot. n. 0048302 del 12.05.2017 l'ASL AL, alla luce della succitata comunicazione regionale dell'11.05.2017, nonché di quanto stabilito dalla già citata D.G.R. n. 67 - 4540 del 29 dicembre 2016, al fine di poter procedere alla contrattualizzazione dei rapporti, per il periodo 01/01/2017 - 30/06/2017, con il Soggetto Rete "Rete Villa Igea e I Cedri Hospital", sede operativa di Acqui Terme e alla conseguente corresponsione di quanto dovuto, chiedeva all'ASL NO di dare atto che il budget di competenza della suddetta sede operativa di Acqui Terme, per quanto concerne la parte degenziale, risultava pari a complessivi euro 13.800.000,00, di cui euro 4.500.000,00 per i pazienti regionali ed euro 9.300.000,00 per i pazienti extraregionali (si veda l'Allegato A), Nota n. 5, della più volte citata deliberazione regionale), fermo restando il budget complessivo assegnato al Soggetto Rete per l'anno 2017 pari a complessivi € 18.700.000,00;

con nota ASL NO prot. n. 23751/17/ACEP del 15 maggio 2017 l'ASL NO, facendo seguito a precedente nota ASL AL prot. n. 48302 del 12 maggio 2017, confermava che, al fine della predisposizione del contratto con il Soggetto Giuridico Rete Villa Igea e I Cedri Hospital relativamente alla sede operativa di Fara Novarese, l'importo di budget assegnato alla sede operativa di Fara Novarese era stato determinato da quanto previsto dalla nota 5 allegato A della D.G.R. n. 67-4540 del 29.12.2016;

con nota ASL AL prot. n. 0051512 del 22.05.2017 l'ASL AL, alla luce di quanto sopra riportato e in attesa della definitiva quantificazione, da parte della Regione Piemonte, dei budget 2017 da assegnare agli erogatori privati accreditati e delle conseguenti modalità di stipula dei contratti, trasmetteva alla Rete Villa Igea e I Cedri Hospital il contratto/accordo relativamente alla

sede operativa di Acqui Terme, redatto sulla base dello schema contrattuale approvato con DGR 5 agosto 2015, n. 13-2022 "Approvazione degli schemi di contratto/accordo contrattuale per il triennio 2014-2016 da stipulare ex art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1992 con le Case di cura private ed i presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78", nel rispetto dei tetti di spesa massimi di cui alla DGR 67-4540 del 29.12.2016 Allegato A e con decorrenza dal 1 gennaio al 30 giugno 2017;

il contratto con la Rete Villa Igea e I Cedri relativamente alla sede operativa di Acqui Terme per l'attività degenziale per il periodo 1.1.2017-30.06.2017 è stato sottoscritto tra le parti in data 22.05.2017;

ritenuto di procedere alla presa d'atto del contratto di cui trattasi che disciplina il rapporto tra l'ASL AL e la Rete Villa Igea e I Cedri relativamente alla sede operativa di Acqui Terme per l'erogazione per conto e a carico del S.S.R. delle attività degenziali per il periodo 1.1.2017 - 30.06.2017;

precisato che il contratto decorre dal 1 gennaio 2017 sino al 30 giugno 2017, fatta salva l'approvazione del provvedimento di Giunta Regionale, da adottarsi entro il termine del 30 giugno 2017, di definitiva quantificazione della spesa annuale massima programmata 2017, nonché dei criteri per la definizione dei tetti di spesa per le erogazioni di prestazioni per conto e a carico del S.S.R. da parte del privato accreditato. Al sopravvenire delle nuove disposizioni, le parti concorderanno una novazione del contratto ai sensi della D.G.R. n. 67-4540 del 29.12.2016";

considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art.3/7 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA

1. Di prendere atto, per le motivazioni in premessa dettagliate, del contratto che disciplina il rapporto tra l'ASL AL e la Rete Villa Igea e I Cedri relativamente alla sede operativa di Acqui Terme per l'erogazione per conto e a carico del S.S.R. delle attività degenziali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il contratto di cui al punto 1) decorre dal 1 gennaio 2017 sino al 30 giugno 2017, fatta salva l'approvazione del provvedimento di Giunta Regionale, da adottarsi entro il termine del 30 giugno 2017, di definitiva quantificazione della spesa annuale massima programmata 2017, nonché dei criteri per la definizione dei tetti di spesa per le erogazioni di prestazioni per conto e a carico del S.S.R. da parte del privato accreditato. Al sopravvenire delle nuove disposizioni, le parti concorderanno una novazione del contratto ai sensi della D.G.R. n. 67-4540 del 29.12.2016;
3. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento trova copertura nella previsione di bilancio 2017 di cui alla deliberazione DG n. 961 del 23.12.2016 ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Provvisorio";
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. 10/95, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

SCHEMA DI CONTRATTO/ACCORDO / ACCORDO CONTRATTUALE
 IN LE CASE DI CURA PRIVATE, I PRESID, GLI IRCSS EX ART. 42 E 43 L. N. 833/1978

Contratto

tra

l'ASL AL, con sede legale in Alessandria, Via Venezia 6, (C.F. 02190140067), rappresentata dal Direttore Generale dr. Gilberto GENTILI, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

il soggetto giuridico Rete Villa Igea e I Cedri Hospital, con sede legale in Fara Novarese - l.go Don Guanella n. 1 (C.F./P.I. 02491830036), operante presso la sede sita in Acqui Terme strada Moirano 2 ed indicata nell'allegato A), accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dall'ing. Luigino BRANDA nella qualità di Presidente dell'Organo Comune del soggetto Rete Villa Igea e I Cedri Hospital.

Premesso che:

- gli articoli 8-bis, quater e quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 disciplinano la partecipazione al SSN dei Soggetti Erogatori Privati;
 - la Determinazione Dirigenziale n. 591 del 29.09.2016 riconosce l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie degenziali al nuovo soggetto Rete Villa Igea e I Cedri Hospital sede legale in Fara Novarese (NO) Largo Don Guanella 1 e sedi operative presso la Casa di Cura Villa Igea S.p.A. sita in Acqui Terme (AL) Strada Moirano 2 e presso la Casa di Cura I Cedri S.p.A. sita in Fara Novarese (NO) Largo Don Guanella 1 a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019;
 - la Determinazione Dirigenziale n. 819 del 19.12.2016 riconosce l'accreditamento in fascia A delle predette attività sanitarie degenziali autorizzate, consentendone l'erogazione per conto e a carico del S.S.N. alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione degli artt. 8 quinquies e 8 sexies del D.Lgs 502/92 e s.m.i. nonché delle disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali;
 - la Deliberazione n. 67-4540 del 29.12.2016 ad oggetto: "Programmazione sanitaria 2017; tetti di spesa provvisori massimi per l'acquisto di prestazioni sanitarie erogate dal privato accreditato" definisce i budget ed i relativi tetti di spesa provvisori massimi per l'acquisto di prestazioni sanitarie erogate dal privato accreditato, demandando a successivo provvedimento della Giunta Regionale, da adottarsi entro il termine del 30.06.2017, la definitiva quantificazione della spesa annuale massima programmata 2017, nonché dei criteri per la definizione dei tetti di spesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del S.S.R. da parte del privato accreditato;
 - la nota del Direttore del Settore Controllo di Gestione e Monitoraggio Costi per Livelli di Assistenza delle ASR e Sistemi Informativi, Dott. Antonino Ruggeri, pervenuta via mail il 13.02.2017, conferma, a seguito di quesiti formulati dal soggetto Rete Villa Igea e I Cedri Hospital, la possibilità per il soggetto giuridico sopracitato di contrattualizzare separatamente le due sedi operative con le rispettive AASSLL territorialmente competenti (sulla base di specifica richiesta da parte del soggetto giuridico Rete Villa Igea e I Cedri Hospital);
 - la nota del legale rappresentante del soggetto giuridico Rete Villa Igea e I Cedri Hospital in data 28.02.2017 di richiesta di stipula di contratti e fatturazioni separate con le AASSLL di Novara e Alessandria competenti per le sedi operative ubicate nei rispettivi ambiti territoriali;
 - con nota prot. 10603/A1403A-010 dell'11.05.2017 la Regione Piemonte – Direzione Sanità, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'approfondimento istruttorio ed in relazione della transitorietà dell'accreditamento ex DGR 49-3449 del 6.06.2016, ritiene di mantenere separata la contrattazione dei fabbisogni soddisfatti dalle due unità locali dell'erogatore con l'ASL di Novara e l'ASL di Alessandria e quindi, come in passato, anche l'erogazione degli acconti, la fatturazione, la regolazione della mobilità, i controlli e quant'altro connesso;
 - in data 09.05.2017 è stato stipulato il contratto tra l'ASL NO e il soggetto Rete Villa Igea e I Cedri Hospital per disciplinare il rapporto tra le parti relativamente all'erogazione per conto e a carico del SSR delle attività degenziali svolte dalla sede operativa sita in Fara Novarese Largo Don Guanella 1, i cui valori di produzione rispettano i tetti massimi di spesa definiti dalla DGR 67-4540 del 29.12.2016;
 - la nota ASL NO prot. n.23751/17/ACEP del 15 maggio 2017 con la quale, facendo seguito a precedente nota ASL AL prot. n.48302 del 12 maggio 2017, si conferma che, al fine della predisposizione del contratto con il Soggetto Giuridico Rete Villa Igea e I Cedri Hospital relativamente alla sede operativa di Fara Novarese, l'ASL NO ha desunto l'importo di budget assegnato alla sede operativa di Fara Novarese dalla nota 5 allegato A della D.G.R. n.67-4540 del 29.12.2016;
 - il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;
- si conviene e stipula quanto segue.



Articolo 1 - Oggetto del contratto/accordo.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
2. Il presente contratto disciplina il rapporto tra l'ASL AL e il soggetto giuridico Rete Villa Igea e I Cedri Hospital relativamente all'erogazione per conto e a carico del S.S.R. delle attività degenziali svolte dalla sede operativa sita in Acqui Terme – Strada Moirano 2.
3. L'erogatore si impegna a somministrare, per conto e con oneri a carico del SSR, prestazioni sanitarie conformi a volumi e tipologie, per destinazione di residenza degli assistiti (Regione, Fuori regione), riassunti nel successivo art. 3, comma 1 e nell'allegato B) parte integrante del contratto.
4. Le prestazioni devono avere luogo nell'intera annualità con distribuzione coerente all'ordinato fisiologico andamento della domanda.
5. Nulla spetterà all'erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al successivo art. 7, ferma restando la tutela giurisdizionale.
6. Qualora per giustificato motivo l'erogatore non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto dovrà dare tempestiva comunicazione all'ASL, la quale informerà le Aziende dell'Area Interaziendale di Coordinamento e la Regione. Similmente si dovrà comunicare la ripresa dell'esecuzione.

Articolo 2 - Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi.


1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione del tasso effettivo di occupazione, ed erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. La struttura erogherà le prestazioni contratte attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991.
3. La struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2.4.2015, n. 70, l'erogatore trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari), redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.
5. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Articolo 3 – Limiti finanziari.

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del contratto, sono riassunti i seguenti tetti di spesa annui massimi espressi in euro:

ATTIVITA' DI RICOVERO	Regione	Fuori Regione	TOTALE
2017	4.500.000	9.300.000	13.800.000

2. Al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, nell'ambito dei tetti massimi non è ammesso superare i limiti di ciascuna tipologia di prestazione concordata per destinazione di residenza (Regione e Fuori regione). Eventuali eccedenze di prestazioni rese rispetto a quelle previste nell'art. 3 punto 1 non saranno remunerate, non essendo consentito l'utilizzo di eventuali economie di risorse destinate ad una tipologia di prestazioni e/o destinazione di residenza per remunerare eccedenze in altre tipologie/destinazioni.
3. Successivamente alla sottoscrizione del contratto, in caso di incremento dei valori unitari delle tariffe di riferimento, sia per variazione della fascia di accreditamento sia a seguito di modificazioni comunque intervenute dei tariffari, i volumi massimi di prestazioni remunerate si intendono rideterminati nella misura necessaria a mantenere i tetti di spesa massimi fissati. In caso di variazioni tariffarie in riduzione la rideterminazione dei volumi avrà luogo in base ad apposito provvedimento della Regione previa confronto con le Associazione di categoria.



Articolo 4 – Erogazione di prestazioni.

1. Fermo restando il limite giornaliero dato dalla capacità produttiva complessiva, l'utilizzo flessibile dei posti letto della struttura è consentito entro i limiti quantitativi dei letti accreditati delle aree funzionali omogenee, con un tasso annuo massimo di occupazione dei medesimi nella misura pari all'85% e di 1,5 accessi al giorno per 250 giornate all'anno per i letti di ricovero in day hospital/day surgery.
2. La capacità produttiva non contrattata è utilizzabile per l'attività in regime privatistico.
3. L'utilizzo della capacità produttiva può avvenire con i seguenti criteri e condizioni di flessibilità. I posti letto contrattualizzati devono intendersi come "medi annui", essendo il limite giornaliero pari al numero dei posti letto accreditati di ciascuna area funzionale omogenea (A.F.O).
4. Le strutture sono tenute ad erogare le attività oggetto del presente contratto utilizzando il livello assistenziale meno oneroso.
5. I predetti criteri sono da intendersi esclusivamente riferiti alla sede operativa oggetto del contratto, ed al relativo regime autorizzativo.

Articolo 5 – Verifiche e controlli.

1. L'ASL e l'erogatore verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione all'allegato B). L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 ed ulteriori disposizioni in materia. L'erogatore si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.
2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni il legale rappresentante della struttura o suo delegato possono presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento.

1. La Struttura accetta i valori di attività fissati dall'art 3, comma 1, precisati nell'allegato B), articolata per tipologia di prestazione e destinazione di residenza (Regione/fuori Regione), e il sistema di remunerazione in vigore nella Regione Piemonte con le relative tariffe onnicomprensive. La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione e, nel caso di ricoveri, alla dimissione.
2. Il corrispettivo preventivato viene liquidato in quote mensili posticipate a titolo di acconto pari, di a 90% del valore mensile previsto, o al realizzato se inferiore. I pagamenti a titolo di acconto devono avere luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata da un elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, redatto nella forma precisata dall'ASL.
3. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto/accordo. In caso di riscontro di prestazioni in contestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate fino alla loro definizione da rendersi comunque entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.
4. Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo l'ASL verifica le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto di volumi, tipologie e destinazioni di residenza concordate. In caso di mancata contestazione entro tale termine, si procede alla liquidazione del saldo provvisorio della produzione erogata nei limiti pattuiti, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di contestazione, l'ASL sospenderà la liquidazione delle partite contestate fino alla relativa definizione.
5. In caso di erogazione di prestazioni in eccedenza rispetto ai volumi previsti, permane la validità dei tetti di spesa fissati per tipologie e destinazione di residenza ed è priva di titolo l'eventuale fatturazione o richiesta di pagamento delle suddette eccedenze.
6. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti in relazione a prestazioni che, a seguito di ulteriori controlli, risultassero rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, nei limiti della prescrizione.
7. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ASL, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. Gli importi indicati nei report prodotti dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente; hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

Articolo 7 – Sospensione e risoluzione del contratto/accordo.

1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimenti la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto.
2. Ove una parte accerti l'inadempimento, concernente uno o più degli elementi essenziali dell'accordo sarà legittimato ad emettere diffida ad adempimento ex art.1454 cod.civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex art. 1218 c.c. della parte inadempiente.
3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali dell'accordo ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, l'accordo è risolto con comunicazione ricettizia formulata dalla parte che ha contestato.
4. In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali dell'accordo, purché contestati formalmente, l'accordo può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.
5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente accordo, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente accordo per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.
6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese dalla struttura non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti della Regione.
7. Il contratto/accordo si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Articolo 8 – Clausola di manleva.

1. La struttura assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 9 - Clausola di salvaguardia.

1. la sottoscrizione del contratto l'erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, nonché ogni altro atto presupposto o collegato agli stessi in quanto atti determinanti il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione, con la sottoscrizione del contratto l'erogatore rinuncia ad eventuali azioni o impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti, ovvero ai contenziosi instaurabili contro provvedimenti già adottati e conoscibili.

Articolo 10 - Durata, aggiornamento e rinvio normativo.

1. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2017 sino al 30 giugno 2017, fatta salva l'approvazione del provvedimento della Giunta Regionale, da adottarsi entro il termine del 30.06.2017, di definitiva quantificazione della spesa annuale massima programmata 2017, nonché dei criteri per la definizione dei tetti di spesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del S.S.R. da parte del privato accreditato. Al sopravvenire delle nuove disposizioni, le parti concorderanno una novazione del presente contratto ai sensi della D.G.R. n. 67-4540 del 29.12.2016.
2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL dalla necessità dell'erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze l'erogatore potrà recedere dal contratto, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL.
3. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 11 – Bollo e registrazione.

1. Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto/accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 - Foro competente, elezione di domicilio.

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.



Letto, approvato, e sottoscritto in due originali.

Alessandria, li ... 22/5/2017

Per l'ASL

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Gilberto GENTILI

Per la Struttura

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Ing. Luigino BRANDA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Obblighi dell'erogatore), Art. 3 (Limiti finanziari), Art. 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento), Art. 7 (Sospensione e risoluzione), Art. 8 (Clausola di manleva), Art. 9 (Clausola di salvaguardia).

Per l'ASL

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Gilberto GENTILI

Per la Struttura

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Ing. Luigino BRANDA

2017 ATTIVITA' DI RICOVERO

Per quanto riguarda le prestazioni di ricovero si richiede di mantenere la produzione storica, nei limiti dei tetti di spesa. E' fatta salva la possibilità per l'ASL AL di richiedere modifiche al mix, sulla base delle necessità emerse a seguito di specifico monitoraggio.

Alessandria, li 22/5/2017

Per l'ASL
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Gilberto GENTILI

Per la Struttura
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Ing. Luigino BRANDA

Deliberazione del Direttore Generale

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

